



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 04/46– 2019 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 323

del 20 settembre 2021

Prot. Gen. n. 73861

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- PRESO ATTO:

- della richiesta n.62205 datata 05 luglio 2019, con cui la soc. ENEL X s.p.a. chiede l'emissione di un Provvedimento ordinatorio per regolarizzare gli stalli di sosta dedicati ai veicoli in ricarica elettrica presso le apposite infrastrutture dedicate, presenti in largo D'Ardia, piazzale degli Eroi, Viale della Repubblica e lungomare Thaon de Revel;
- dell'istanza n.63624 datata 10 luglio 2019, con cui la soc. ENEL X s.p.a., inserisce nella richiesta, indicata la punto precedente, di emissione del Provvedimento ordinatorio per la regolarizzazione degli stalli di sosta dedicati ai veicoli in ricarica elettrica presso le apposite infrastrutture dedicate, anche via De Mattias;

- PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n.1655 datata 13 settembre 2018, il Servizio 5 – Edilizia e Urbanistica, Patrimonio e Demanio del comune di Civitavecchia, ha autorizzato la società ENEL X ad occupare suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici del tipo Fast Recharge nei seguenti siti:
 - Lungomare Thaon de Revel, lato monte all'altezza dei civici 52-54;
 - Piazza Vittorio Emanuele, lato monte all'altezza dei civici 19 e 20;
 - Viale della Repubblica lato monte;
 - Piazzale degli Eroi, lato Grosseto della parte di strada asfaltata;
 - Via De Mattias, lato Roma in prossimità di viale della Vittoria;
 - Largo D'Ardia, lato monte all'altezza civici 17-18;
- con Determinazione Dirigenziale n.1365 datata 27 luglio 2018, si è concessa l'Autorizzazione paesaggistica per le infrastrutture di lungomare Thaon de Revel – viale della Repubblica – piazzale degli Eroi – piazza Vittorio Emanuele;
- con Determinazione Dirigenziale n.2234 datata 04 dicembre 2018, si è concessa l'Autorizzazione paesaggistica per l'infrastruttura di via De Mattias;

- PRESO ATTO:

- delle politiche comunitarie in materia di riduzione dell'inquinamento atmosferico, attraverso una strategia per una crescita intelligente e sostenibile, con particolare riferimento alla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 23 aprile 2009, inerente l'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il trasporto con veicoli cosiddetti "verdi", promuovendo la ricerca per lo sviluppo anche delle infrastrutture necessarie;

- dell'art.17 del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n.257, che riporta la “Disciplina di attuazione della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi”, che ha modificato l’art.158 comma 1°, del Codice della Strada (C.d.S.), inserendo la lettera h-bis), che vieta la fermata e la sosta negli spazi riservati, alla fermata e alla sosta, dei veicoli elettrici in ricarica, prevedendo, per tale violazione, la sanzione di cui all’art.158 comma 5°, nonché la sanzione accessoria della rimozione di cui all’art.159 del C.d.S.;
- **VISTI:**
- l’art.158 comma 1° lett. h-bis) del vigente D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 datato 25 settembre 2020, relativo al conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia locale”;

ORDINA:

Con effetto immediato:

1. l’istituzione di n.6 (sei) aree riservate alla sosta delle auto elettriche, per la ricarica delle batterie previste nei seguenti siti:
 - **LUNGOMARE THAN DE REVEL**, lato monte all’altezza dei civici 52-54, **in rapporto di n.2 (due) stalli per ogni colonnina di ricarica per un totale di n.4 (quattro) stalli;**
 - **PIAZZA VITTORIO EMANUELE**, lato monte all’altezza dei civici 19 e 20, **in rapporto di n.2 (due) stalli per ogni colonnina di ricarica per un totale di n.4 (quattro) stalli;**
 - **VIALE DELLA REPUBBLICA**, lato monte, **in rapporto di n.2 (due) stalli per ogni colonnina di ricarica per un totale di n.4 (quattro) stalli;**
 - **PIAZZALE DEGLI EROI**, lato Grosseto della parte di strada asfaltata, **in rapporto di n.2 (due) stalli per ogni colonnina di ricarica per un totale di n.2 (due) stalli;**
 - **VIA DE MATTIAS**, lato Roma in prossimità di viale della Vittoria, **in rapporto di n.2 (due) stalli per ogni colonnina di ricarica per un totale di n.2 (due) stalli;**
 - **LARGO D’ARDIA**, lato monte all’altezza dei civici 17 e 18, **in rapporto di n.2 (due) stalli per ogni colonnina di ricarica per un totale di n.2 (due) stalli;**
2. l’istituzione, nelle 6 (sei) aree riservate alla sosta delle auto elettriche individuate al punto precedente, della disciplina di sosta vietata con rimozione e validità 0-24, ad eccezione dei veicoli a trazione elettrica e/o ibrida (se dotati di motorizzazione elettrica), a condizione che:
 - **il veicolo sia connesso alla stazione di ricarica con cavo elettrico, in modo conforme a quanto indicato dal gestore del servizio;**
3. l’installazione di un pannello integrativo con l’indicazione del numero di stalli a disposizione per ogni sito.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. alla Società ENEL X s.p.a.:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - **per la manutenzione, periodica, della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, relativa agli stalli di sosta dedicati ai veicoli in ricarica, che dovrà essere mantenuta a livelli ottimali di efficienza;**
 - b. al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - c. al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia. dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI